



COMUNE DI SCIACCA

Provincia di Agrigento

Classe III

**PIANO GENERALE
DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

**Regolamento comunale
per la pubblicità e le pubbliche affissioni
Tit. I - Capo III**

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 23/10/2003

**PIANO GENERALE
DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

Testo definitivo

CRITERI GENERALI

Articolo 1 - Criteri generali

- 1.1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al presente piano generale degli impianti pubblicitari, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 3, 18, e 36, c. 8, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal titolo I, capo III, del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
- 1.2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi della pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 8, commi 2, 4 e 6 ed all'art. 13 del regolamento comunale. La seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 14 del regolamento.
- 1.3. Il piano generale degli impianti pubblicitari determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad essi relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
- 1.4. Il piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

PARTE I

LA PUBBLICITA' ESTERNA

◆ Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Capo I

Articolo 2 – SUDDIVISIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

2.1 Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale risulta suddiviso in: PARTE A ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva, e PARTE B ove si opera secondo criteri di progettualità e innovazione.

2.2 La PARTE A, formata dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, comprende:

2.2.1 Centro storico: così come delimitato dal piano regolatore generale.

2.2.2 Città antica, ambiti storici così delimitati:

a. Rione di S. Michele Nord (compreso fra il “centro storico” e le Mura di Vega);

b. Quartiere della Marina (compreso tra la cinta muraria; il Porto di Levante + Via Madonnuzza; e il Porto di Ponente + Piazza Stazione + Via al Porto);

2.2.3 “Le Palazzine” di Porta Bagni - S. Agostino (gli edifici più significativi costruiti nel tardo '800 nell'odierno V/le della Vittoria).

2.2.4 Porzioni di territorio vincolate ai sensi delle ex leggi 1089/39, 1497/39 (T.U. in materia di beni culturali e ambientali n° 490/99), e legge 431/85.

2.3 La PARTE B, comprende il rimanente territorio comunale.

Articolo 3 – VALORE STORICO AMBIENTALE DEL TESSUTO URBANO

3.1. Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione degli impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente.

3.2. A tale scopo sono riconosciuti le seguenti categorie normative di edifici:

3.2.1. **EDIFICI DI I^A CATEGORIA:** La 1^a categoria comprende gli edifici vincolati ai sensi della ex legge 1089/39 (T.U. in materia di beni culturali e ambientali n° 490/99), la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici o altri organi o istituti a ciò appositamente delegati. In tale categoria sono inoltre compresi tutti quegli edifici privati che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di un più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia:

1. **Palazzo Amato** - in V/lo Amato, angolo Via Amato
2. **Palazzo Amato Vetrano** – in C/so Vittorio Emanuele n. 113
3. **Casa Barocca** – in Via G. Licata n. 174, angolo V/lo Tommasi
4. **Palazzo Bertolino – Tommasi** - in C/so V. E., angolo V/lo Baccarella
5. **Palazzo Bertolino Valentino** (già dei Forni) – In C/so V.E. n. 81, angolo V/lo Imbornone
6. **Palazzo Bona** (oggi Messina) – C/so V. E., angolo V/lo La Marca
7. **Palazzo Capriata** – in C/so V.E. n. 126, angolo V/lo Ficani
8. **Palazzo Cassar** – In Piazza Don Minzoni (già Duomo), angolo V/lo Cassar
9. **Casa del Corallo** - in V/lo S. Lorenzo n. 13, angolo V/lo del Consolato
10. **Palazzo del Duca** (oggi frazionato in distinti edifici) – in C/so V. E , Via Garibaldi e Via Roma
11. **Casa o Palazzo Ficani** – in P/tta M. Amato, angolo V/lo Ficani
12. **Palazzo Frangipani** – in Via Garibaldi, angolo V/lo Frangipani
13. **Casa dei Gesuiti** - in C/so Vittorio Emanuele n. 181
14. **Palazzo Graffeo** – in Via G. Licata, di fronte Villetta delle Orfane
15. **“Palazzo not. Ciaccio”** – in Via P. Gerardi, C/so V. E. e C/le Calvacca
16. **Palazzo Guarino** - in C/so V. E., angolo Via P. Gerardi (ex giardino Monastero di S.

Maria dello Spasimo)

17. **Palazzo Infontaneta** – in C/so V.E., angolo P/zza Campidoglio
18. **Palazzo Inveges** – in P/zza Inveges, angolo Via Roma
19. **Palazzo Licata** (già Palermo dei Baroni di Lazzarino, oggi Borsellino) – in Via G. Licata, angolo P/zza Lazzarino
20. **Palazzo Lauro** (o Consiglio) – in Via C. Molinari, adiacente Salita Consiglio
21. **Palazzo Manno** – (ex Albergo Italia) in C/so V. E. ex n. 54, angolo P/zza Don Minzoni (già Duomo)
22. **Palazzo Maurici** - in C/so V. E. n. 177, angolo P/zza A. Scandaliato
23. **Palazzo Medici** – in C/so V.E., Villa I. Scaturro e V/lo S. Lorenzo
24. **Casa Medioevale** - in C/so V. E., 205 - 207 - 209 - 211, a fianco il Palazzo Steripinto
25. **Palazzo Montaliana** - in C/so V. E. n. 177, angolo V/lo Arone
26. **Casa Torre di Pardo** (o Incisa) In Via F. Incisa
27. **Palazzo Perollo - Argomento** (o Arone) - in Via F. Incisa, angolo V/lo Arone
28. **Palazzo Quartararo** – in Via Quartararo
29. **Palazzo Rabingallo** (o Pasta) - in P/zza Campidoglio
30. **Palazzo Ragusa** - in Via G. Licata, di fronte Via Garibaldi
31. **Palazzo S. Giacomo** - in C/so V. E., P/zza S. Friscia e Via G. Licata
32. **“Ex Chiesa S. Maria dell’Itria”** (oggi casa privata) – in C/so V. E. n.184 –186 -188, angolo V/lo Baccarella
33. **“Ex Chiesa di S. Stefano”** (oggi casa privata) – in V/lo Planeta n. 19, angolo V/lo Gino
34. **Palazzo Savasta** – in P/zza Don Minzoni (già Duomo), n. 8 - 9 - 10
35. **Palazzo Scaglione** (già Oliveri) – in Via P. Gerardi, V/lo Oliveri, e C/so V. E.
36. **Palazzo Steripinto** - in C/so V. E., angolo Via P. Gerardi

37. **Palazzo Tagliavia** - in C/so Vittorio Emanuele n. 192

38. **Edificio Tardogotico** – in V/lo Planeta n.1 - 3 - 5, angolo V/lo Duomo

39. **Casa Venezia** - in Via Alonge n. 4

40. **Palazzo Ventimiglia** (o Gino) – in V/lo Gino

41. **Palazzo della Zecca** - in C/so V.E., angolo P/zza S. Friscia.

3.2.2 EDIFICI DI II^A CATEGORIA: In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale o documentario: quelli cioè che, realizzati secondo le regole edificatorie tradizionali, anche se non presentano particolare monumentalità e prestigio, caratterizzano con equilibrio e dignità ampie porzioni del centro storico e della città antica. Inoltre, in tale categoria sono compresi gli edifici più significativi costruiti nel tardo '800 nell'odierno V/le della Vittoria.

3.2.3 EDIFICI DI III^A CATEGORIA: Appartengono a tale categoria gli edifici recenti, realizzati dagli anni '20 fino ai giorni nostri.

Articolo 4- TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1 Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite secondo la classificazione effettuata dall'art. 8 del regolamento comunale, le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 15 dicembre 1992, n. 495 e le indicazioni tecniche necessarie per individuare le caratteristiche dei mezzi predetti.

Articolo 5

Classe 1 - INSEGNE D'ESERCIZIO

5.1 Si definisce «insegna d'esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta. Le insegne sono manufatti tendenti ad evidenziare al pubblico la localizzazione soprattutto di botteghe, negozi, luoghi e punti di vendita, cinema, teatri, sale da ballo e di divertimento, bar, trattorie e ristoranti, alberghi e pubblici esercizi in generale.

5.2 Nel centro abitato sono vietate tutte le insegne a tetto ad esclusione di quelle riferite ad edifici localizzati in zone industriali o artigianali o commerciali o alberghiere. L'installazione dell'insegna a tetto è comunque ammessa solo lungo il cornicione del fronte principale del

fabbricato, intesa unicamente come insegna di attività. Nel caso di dimostrata impossibilità, saranno esaminate singolarmente soluzioni diverse, purché armonicamente inserite nella facciata.

5.3 Per le insegne relative a strutture sanitarie, queste dovranno rispettare le caratteristiche di cui al decreto n. 657 del 16/09/94 del Ministero della Sanità e quanto da esso disposto.

5.4 All'interno del centro storico e della città antica le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate.

5.4.1 Sono escluse:

- a. le insegne a plafoniera di tipo "scatolare" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta o indiretta;
- b. insegne con tubi fluorescenti e materiali traslucidi;
- c. insegne a tetto.

5.4.2 Sono ammesse:

- a. le insegne di tipo "scatolato", in metallo, cristallo o legno, ad illuminazione indiretta (retro-illuminate);
- b. le insegne a cassonetto con fronte in legno o metallo traforato "in negativo" con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi;
- c. le insegne in ceramica o materiali lapidei, con iscrizioni a rilievo, incise o dipinte, e illuminate da sorgente luminosa esterna;
- d. le iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, legno o vetro od opposte direttamente sugli intonaci degli edifici, ed illuminate direttamente (da sorgente luminosa esterna);
- e. le vetrofanie (le iscrizioni e le decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate), nei colori oro, nero e argento; e le vetrografie (smerigliatura, incisione ad acido o a mola).
- f. le insegne bifacciali a bandiera "artistiche", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta; l'illuminazione interna è ammessa solo per le insegne traforate, per evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenuti.

- 5.5 Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle insegne ed altri mezzi esposti che risultano in contrasto con i valori ambientali da tutelare. Altre tipologie di insegne possono essere ammesse nel centro storico e nella città antica su conforme parere della Commissione Comunale di Edilizia.
- 5.6 Al di fuori del centro abitato, lungo od i prossimità delle strade comunali dove è consentita la installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nell'art. 7, primo comma, del regolamento.
- 5.7 Se la richiesta di installazione di insegna interessa un edificio vincolato dalla ex legge 1089/39 (T.U. in materia di beni culturali e ambientali n° 490/99), l'autorizzazione sarà subordinata al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Articolo 6

Classe 1/bis - INSEGNE FRONTALI (a parete)

- 6.1 Le insegne a parete non dovranno sporgere dalla facciata più di cm. 20. Le dimensioni delle insegne in altezza dovranno essere adeguate alle tipologie degli edifici interessati, comunque l'altezza massima non dovrà essere superiore a cm. 100. Sulla relazione descrittiva dovrà essere riportata anche la percentuale usata per il colore rosso, che dovrà essere non superiore ad 1/5 dell'intera insegna, comunque usato solo per il marchio. Le insegne luminose dovranno avere sagoma regolare comunque che non creino confusione con la segnaletica stradale. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- 6.2 Le insegne dovranno essere inserite all'interno delle aperture esistenti, con esclusione delle finestre, senza interessare altre parti dell'edificio (balconi e pareti) e non potranno essere sporgenti dal filo esterno muro. Nel caso di dimostrata impossibilità, saranno esaminate singolarmente soluzioni diverse, purché armonicamente inserite nella facciata. E' vietato alterare o coprire gli stipiti delle aperture a mezzo di sovrastrutture di ogni genere. Le insegne luminose dovranno di norma avere il fondo di colore scuro o opaco non luminoso, e luminose le solo lettere o marchi. Non è consentito l'uso di alluminio anodizzato nei colori metallizzati. Non è consentita l'illuminazione di insegne che provochi disturbo alla percezione visiva di elementi architettonici emergenti.

Articolo 7

Classe 1/ter - INSEGNE A BANDIERA

7.1 Le insegne a bandiera devono:

- a. scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile, per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche, di una misura comunque non inferiore di 50 cm.
- b. risultare interne di almeno cm. 50 al filo del marciapiede o della carreggiata.

7.2 Le insegne a bandiera devono essere collocati negli edifici:

- a. ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale;
- b. ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

In entrambi le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.

7.3 Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari), anche nella tipologia a cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

7.4 Negli edifici del centro abitato (di cui *all'elenco A – Art. 20*):

- a. le insegne a bandiera quadre o tonde devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma di m. 1,20 x 1,20;
- b. le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma di m. 1,50 x 1,00;
- c. le insegne a bandiera ad andamento verticale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma di m. 1,00 x 6,00, e non devono superare mq. 4,50.

7.5 Negli edifici del centro storico e della città antica (di cui *all'elenco B – Art. 21*):

- a. di I^a categoria, le insegne a bandiera non sono ammesse;

b.di II^a categoria, idem;

c.di III^a categoria, le insegne a bandiera dovranno essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma di m. 0,70 x 0,70).

Articolo 8

Classe 1/quater – INSEGNE NEL TERRENO

8.1 Le insegne d'esercizio isolate nel terreno (totem) possono essere collocate su terreno privato con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente, quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelli frontali o bandiera.

8.2 Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblici passaggio (vie pedonali, marciapiedi, ecc.) si individuano i seguenti casi:

8.2.1 Totem di fruizione pedonale (h. = m. 3,00 e L = m. 1,50).

a.Devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o avente titolo.

b.Nel centro storico e nella città antica ed in prospicienza di edifici vincolati ai sensi dell'ex art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (T.U. in materia di beni culturali e ambientali n° 490/99), sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione (griglie, figure, sculture, ecc.). Detti totem potranno essere utilizzati temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune, ovvero in maniera fissa se di segnalazione d'esercizio in aree pedonali, centri commerciali, ecc., con modalità da valutarsi singolarmente con gli uffici preposti.

8.2.2 Totem di fruizione automobilistica (h. = m. 3,00 e L = m. 1,50).

a.Oltre a quanto sopraindicato, i cosiddetti "pastorali" (insegne a bandiera su palo singolo, realizzati con pannelli o plance, filamento neon, lettere singole, cassoni) possono essere collocati sul suolo solamente fuori il centro storico e la città antica, in posizioni e con dimensioni verificate nel contesto. Tra le attività private, sul suolo pubblico, è consentita la sola segnalazione degli impianti distribuzione carburanti, in

quanto di interesse comune, tali pastorali nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni standard secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio nazionale. In ogni caso la sagoma limite del totem deve risultare interna di almeno cm. 50 al filo del marciapiede o della carreggiata.

Articolo 9

Classe 2 – TARGHE

- 9.1 Si definiscono «targhe» i manufatti di piccole dimensioni, in ceramica, legno, marmo, metallo, pietra, o altri materiali tendenti principalmente ad evidenziare al pubblico, attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici, la localizzazione soprattutto di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc., e quanto altro necessiti di segni di riconoscibilità e distinzione allo scopo di facilitarne l'individuazione e propagandarne l'attività svolta, i prodotti commercializzati ed il servizio erogato. Essi consistono generalmente in scritte, simboli, segni ed elaborazioni grafiche eseguite in forme, dimensioni e materiali diversi.
- 9.2 E' consentita la collocazione di targhe al lato dell'ingresso dell'edificio ad un'altezza compresa tra m. 1,50 e 2,30 dal suolo. Sulle targhe di indicazione non è consentita pubblicità, ma solo indicazione dell'attività con eventuale marchio del titolare della stessa. La dimensione massima delle targhe è stabilita di cm. 60 di base, cm. 50 di altezza, e cm. 5 di profondità, con caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento per colori e materiali. In presenza di più targhe potrà essere richiesta l'apposizione di un unico portatarghe.
- 9.3 Per le targhe relative a professioni sanitarie, case di cura, ambulatori specialistici, si applica inoltre quanto disciplinato dal Ministero della Sanità secondo il Decreto n. 657 del 16/09/94. Alla richiesta d'autorizzazione per l'apposizione di dette targhe, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ordine provinciale dei medici competente in materia. L'adeguamento delle caratteristiche estetiche di dette targhe, se già autorizzate, non comporta richiesta di una nuova autorizzazione.
- 9.4 Relativamente all'opposizione di targhe nel centro storico e nella città antica valgono le seguenti disposizioni:
- a. non è consentita la collocazione di targhe su portoni, cancelli ed altro tipo di infisso mobile che costituiscono testimonianza dal punto di vista storico artistico;

b.non debbono obliterare o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano e particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti e significative dell'architettura e della storia dell'edificio;

c.è vietato l'uso dell'alluminio anodizzato, di materiali sintetici e comunque di marcato contrasto cromatico, tale da recare disturbo alla percezione visiva;

d.non è consentita l'installazione di targhe con emanazione di luce diretta.

Articolo 10

Classe 3 - PREINSEGNE (segnaletica di indicazione attività)

10.1 Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne per luce propria, ne per luce indiretta.

10.2 Le installazioni di segnaletica di attività a carattere commerciale, artigianale, industriale, alberghiera/turistica e comunque di interesse pubblico, dovranno rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

10.3 I cartelli dovranno essere conformi come tipo, colori, dimensioni, grafica e simboli a quanto previsto dai disposti e dalle Tabelle del Codice del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 16.12.92 n. 485.

10.4 Le indicazioni interessanti attività commerciali considerate non di pubblica utilità, vengono considerate "pubblicità" e quindi sono assoggettate alle relative discipline vigenti, oltre al rispetto del Codice della Strada.

10.5 Non è consentito installare più di n. 6 cartelli per ogni impianto, e massimo di n. 9 cartelli per ogni attività, salvo casi di particolare rilevanza/utilità (centri commerciali, stabilimenti industriali, magazzini all'ingrosso, ecc.) dove necessario.

10.6 I cartelli non possono essere ancorati alla palina al di sotto di ml. 2,20 da terra, sia se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e lungo i marciapiedi, che

perpendicolarmente. Nel centro abitato la distanza dal filo della carreggiata sarà adeguata alla particolarità del caso, nella salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale, che comunque non dovrà essere inferiore a ml. 0,50. Nelle strade con marciapiede le paline potranno essere posizionate a filo marciapiede interno o esterno (sempre comunque nel rispetto della distanza dalla carreggiata) sempre che rimanga uno spazio minimo di ml. 1,50.

10.7 L'installazione di più segnali nello stesso luogo, anche da parte di ditte diverse, dovrà essere concentrata ove sia possibile e su indicazione dell'ufficio, in un unico impianto.

10.8 E' assolutamente vietato installare indicazioni su: impianti semaforici, pali di illuminazione pubblica, impianti di segnaletica stradale, aiuole spartitraffico. Nel caso in cui nel corso di interventi o ricognizioni vengano individuate frecce segnaletiche installate su detti impianti pubblici, in contrasto con quanto disposto, o che queste comunque costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rimozione immediata per la salvaguardia della sicurezza stradale, nel rispetto del Codice della Strada.

10.9 All'interno del centro storico e della città antica e lungo le strade della cinta muraria non è consentita l'installazione di segnaletica di attività, se non di pubblico interesse.

10.10 Per le distanze dalle intersezioni, dalla segnaletica stradale, dovranno essere rispettate le distanze di cui al Regolamento di Esecuzione - art. 51 del Codice della Strada. Sulle intersezioni possono essere autorizzate indicazioni solo se considerate di pubblico interesse dietro specifica richiesta allegando un attestato comprovante l'attività di pubblica utilità.

10.11 Le domande dovranno essere corredate da sufficiente documentazione per l'esatta individuazione delle postazioni richieste, indicando le distanze dalla carreggiata stradale, da altri impianti o dalla segnaletica stradale.

10.12 Le indicazioni di attività sottoforma di cartelli pubblicitari, sono ammesse solo in casi di dimostrata e documentata difficoltà nella localizzazione della sede dell'attività, in ogni caso da valutare nel rispetto dei disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, al fine di non creare ostacolo alla visibilità ed alla sicurezza stradale.

Articolo 11

Classe 4 - CARTELLI PUBBLICITARI (pannelli, tabelloni)

11.1 Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di

sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

11.2 Per la loro collocazione all'interno del centro abitato si osservano le disposizioni previste dal 4° comma dell'art. 13 e dal 2° comma dell'art. 7 del regolamento comunale. L'installazione provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti è autorizzata dall'ufficio preposto. L'installazione provvisoria su strutture poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori ad edifici ed impianti può costituire condizione della concessione di occupazione del suolo pubblico utilizzato per le strutture predette ed è autorizzata dall'ufficio preposto. L'installazione permanente può essere autorizzata all'interno ed all'esterno di impianti pubblici, su edifici, recinzioni, zone del centro abitato a condizione che non si determinano contrasti dannosi con le caratteristiche dell'ambiente. Nell'*elenco A* (art. 20) del presente piano generale sono descritte le caratteristiche di edifici e zone dei centri abitati nelle quali può essere autorizzata la collocazione permanente di cartelli pubblicitari e le tipologie e dimensioni ammesse. Per ogni altra posizione all'interno del centro abitato l'autorizzazione può essere concessa dall'ufficio preposto previo parere della Commissione Comunale di Edilizia.

11.3 All'interno del centro storico e della città antica, di cui al quinto comma dell'art. 6 del regolamento, l'installazione di cartelli può essere autorizzata in via provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti nonché sulle strutture ivi poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori, purché siano compatibili con i valori estetico -ambientali della zona per la quale viene richiesta l'installazione.

11.4 All'esterno del centro abitato, lungo o in prossimità delle strade comunali dove è consentita l'installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dal primo comma dell'art. 7 del regolamento. Nell'*elenco C* (Art. 22) del presente piano generale sono individuate le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e situazione dei luoghi, il collocamento di cartelli pubblicitari è soggetto a particolari condizioni od a limitazione delle dimensioni dei mezzi al di sotto dei limiti stabiliti alla lettera c) del secondo comma dell'art. 7 del regolamento.

11.5 - I cartelli, pannelli e tabelloni:

a. devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;

b.le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

11.6 Per garantire le caratteristiche di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda una autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale si attesta che il manufatto che intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e/o delle spinte del vento, in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

11.7 In caso di cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati tutti i messaggi previsti.

Articolo 12

Classe 5 - PUBBLICITÀ TEMPORANEA (striscioni, gonfaloni, locandine)

12.1 Si intende temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio pubblicitario, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non abbia carattere di stabilità. In particolare: striscioni, gonfaloni, insegne/cartelli provvisori, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni sportive o culturali, spettacoli o lanci pubblicitari/vendite straordinarie.

12.2 Si considerano con tali definizioni «striscione, gonfalone, locandina ecc.» i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Possono essere illuminati indirettamente.

12.3 Nel centro abitato l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata. Non è consentita l'installazione o ancoraggio dei mezzi suddetti agli edifici o monumenti di cui al secondo comma dell'art. 6 del regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

12.4 Fermo restando il divieto di cui al paragrafo precedente, nei luoghi previsti dal primo, secondo e terzo comma del predetto art. 6 del regolamento i mezzi pubblicitari di cui sopra e gli standardi possono essere autorizzati solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono nelle località, zone ed edifici in tali norme previsti.

- 12.5 Nei centro storico e nella città antica, fermo restando il divieto di cui al paragrafo 12.3, i mezzi pubblicitari di cui sopra, compresi gli standardi, possono essere autorizzati nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono negli abitati dei quali il centro storico e la città antica fanno parte.
- 12.6 Fuori dal centro abitato, lungo le strade ove è consentita l'installazione, gli striscioni, festoni di bandierine, standardi debbono essere collocati con l'osservanza delle norme richiamate nel primo comma dell'art. 7 del regolamento.
- 12.7 Le installazioni dovranno rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. L'esposizione dei manufatti potrà iniziare dalla settimana precedente la manifestazione.
- 12.8 Ogni esposizione temporanea di striscioni, gonfaloni ecc. a scopo pubblicitario commerciale, dovrà avere durata massima annuale di giorni 15 elevabili fino a giorni 30 su richiesta motivata dell'interessato.
- 12.9 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per le installazione temporanee, di provvedere alla rimozione delle stesse, entro ventiquattro ore successive alla data di scadenza dell'atto autorizzativo.
- 12.10 Nel centro storico e nella città antica, lungo la cinta muraria può essere installata solo propaganda per manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo.

Articolo 13

Classe 5/bis – STRISCIONI

◆ Oltre alle disposizioni sopradette dovrà essere rispettato quanto segue:

- 13.1 Sugli striscioni dovrà essere riportato il periodo di riferimento della manifestazione o della promozione pubblicitaria.
- 13.2 Nella richiesta di installazione, su apposita planimetria andrà evidenziato il punto stabilito su cui verrà installato il manufatto, il quale dovrà rispettare le distanze dalle intersezioni e dagli impianti di segnaletica stradale, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari secondo i disposti di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- 13.3 Potranno essere collocati lungo le vie o le piazze nel numero massimo di 3 nella stessa via.

13.4 In alcune zone sottoposte al vincolo paesaggistico, dove il vincolo è già compromesso, comunque da valutare da parte dell'ufficio competente, può essere derogata l'installazione di non più di uno striscione.

13.5 Gli striscioni potranno essere collocati su pali della pubblica illuminazione solo se periziati, o su alberature senza utilizzo di cavi d'acciaio.

13.6 Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato, lo striscione sarà immediatamente rimosso d'ufficio dandone successiva comunicazione con rivalsa per le eventuali spese al titolare dell'atto autorizzativo.

Articolo 14

Classe 5/ter – GONFALONI

14.1 I gonfaloni potranno essere installati unicamente nelle zone definite da apposita planimetria e regolamenti per l'apposizione su pali di pubblica illuminazione numerati e periziati. L'altezza delle installazioni dei gonfaloni su carreggiate stradali non potrà essere inferiore a m. 5,10 e a m. 3,00 d'altezza purché la loro proiezione rimanga fuori dalla carreggiata.

14.2 I gonfaloni possono avere superfici standard di due dimensioni: ml. 0,70 x 1,00 e ml. 1,00 x 1,40, salvo deroghe da valutarsi caso per caso.

14.3 E' vietata l'installazione di gonfaloni su alberature.

Articolo 15

Classe 5/quater– LOCANDINE

15.1 Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all'interno, sulle vetrine, e sui prospetti esterni di negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed annotazione da parte dell'Ufficio del periodo d'esposizione.

15.2 Le locandine, se posizionati nel terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido.

Articolo 16

Classe 6 - PANNELLI LUMINOSI

- 16.1 Si definisce «pubblicità con pannelli luminosi» quella effettuata con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate da diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmata in modo da garantirne la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari.
- 16.2 Nel centro abitato l'installazione permanente è consentita nei luoghi indicati *nell'elenco A* (art. 20); non è consentita sugli edifici e zone stabilite dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 del regolamento.
- 16.3 Nel centro storico e nella città antica l'installazione dei mezzi predetti può essere consentita in via temporanea e per motivate finalità, nelle località indicate nell'*elenco B* (Art. 21).
- 16.4 Lungo le strade comunali fuori del centro abitato si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 7 del regolamento e dell'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Nell'*elenco C* (Art. 22) sono individuate località e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al paragrafo 11.4 (Classe 4) del presente piano generale.
- 16.5 Per le distanze dalle intersezioni, dagli impianti di segnaletica stradale, dai cartelli ed altri mezzi pubblicitari dovranno essere rispettate le distanze di cui al Regolamento di Esecuzione – art. 51 del Codice della Strada.

Articolo 17

Classe 7 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

- 17.1 Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la produzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte a caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 17.2 La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale, escluse le località e le zone di particolare pregio ambientale, di cui al primo e al terzo comma dell'art. 6 del regolamento.
- 17.3 Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi da quelli di cui al comma 1., che non consentono

l'immediata rimozione al termine concesso con l'autorizzazione.

17.4 Nell'apposizione delle pellicole adesive di cui al comma 1. deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

17.5 I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a.all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b.lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Articolo 18

Classe 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

18.1 Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.

18.2 Nel centro abitato l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi è consentita nei luoghi indicati *nell'elenco A* (Art. 20); non è consentita sugli edifici di cui al secondo comma dell'art. 6 del regolamento. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo può essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono in dette zone o negli edifici alle quali le stesse danno accesso o sono adiacenti.

18.3 Nel centro storico e nella città antica l'installazione degli impianti predetti può essere consentita nelle zone di cui *all'elenco B* (Art. 21), subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione.

18.4 Lungo le strade comunali, fuori del centro abitato, si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 7 del regolamento e dell'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. *Nell'elenco C* sono individuate località e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al paragrafo 11.4 (Classe 4) del presente piano generale.

18.5 Per le distanze dalle intersezioni, dagli impianti di segnaletica stradale, dai cartelli ed altri mezzi pubblicitari dovranno essere rispettate le distanze di cui al Regolamento di Esecuzione – art. 51 del Codice della Strada.

Articolo 19

Classe 9 - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

19.1 Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermata autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, indicazioni toponomastiche o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia di luce diretta che per luce indiretta.

19.2 La disciplina di questa tipologia di attrezzatura, a carattere sia permanente che temporaneo, è rinviata allo specifico Regolamento comunale per l'arredo urbano che indica le tipologie, eventualmente distinte per ubicazione, le quantità, le localizzazioni ammesse, le dimensioni, nonché le procedure per la loro installazione.

Capo II

ZONE ED EDIFICI DEL CENTRO ABITATO E DEL CENTRO STORICO – CITTÀ' ANTICA IN CUI PUÒ ESSERE AUTORIZZATA L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI, PANNELLI LUMINOSI E IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 20

Elenco A

Zone ed edifici del centro abitato in cui può essere autorizzata l'installazione permanente di cartelli, pannelli luminosi e impianti pubblicitari

20.1 -EDIFICI E MANUFATTI EDILI: Centro abitato			
Caratteristiche -Localizzazioni	Dimensioni massime		
	cartelli m. x m.	pann. lum. mq.	imp. pubbl. mq.
20.1.1 -Mezzi pubblicitari, posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, muri e simili:			
a. - su edifici di civile abitazione;	3.00x2,00	6,00	12,00
b. -su edifici industriali, artigianali, commerciali, alberghieri e impianti sportivi; su muri di recinzione, di contenimento e simili, e sulle pareti cieche degli edifici;	6,00x3,00	9,00 trasversali 12,00 paralleli	18,00 trasversali 24,00 paralleli
20.1.2 -Mezzi pubblicitari, a bandiera:			
a. -su edifici di civile abitazione;	-----	0,75	1,50 a. orizzontale 3,00 a. verticale
b. -su edifici industriali, artigianali, commerciali, alberghieri e impianti sportivi; su muri di recinzione, di contenimento e simili, e sulle pareti cieche degli edifici;	-----	1,50	150 a. orizzontale 4,50 a. verticale
20.1.3 -Mezzi pubblicitari a tetto:			
-su edifici industriali, artigianali, commerciali e alberghieri. Dimensioni massime: 1/3 della superficie della facciata dell'edificio.	-----	6,00 trasversali 18,00 paralleli	18,00 trasversali 45,00 paralleli

1Nota 1: mezzi pubblicitari trasversali o paralleli al senso di marcia dei veicoli.

2Nota 2: mezzi pubblicitari ad andamento orizzontale o verticale rispetto alla parete del fabbricato.

20.2 -ZONE

Caratteristiche - Localizzazioni	Dimensioni massime		
	cartelli m. x m.	pann. lum. mq.	imp. pubbl. mq.
<p>20.2.1 -Cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari, su pali o tralicci:</p> <p>a. -posti lungo strade antistanti ad edifici di civile abitazione, o a recinzioni, muri di contenimento e simili, aventi il marciapiede largo da almeno m. 1,60 a m. 5,00;</p> <p>b. -posti lungo strade antistanti ad edifici di civile abitazione, o a recinzioni, muri di contenimento e simili, aventi il marciapiede largo oltre a m. 5,00;</p> <p>c. -posti su ampie aree antistanti ad edifici industriali, artigianali, commerciali, alberghieri e impianti sportivi; o lungo strade adiacenti ad aree non edificate, o ad aree di parcheggio.</p>	<p>1,00x1,40 1,40x1,00</p> <p>1,40x2,00 2,00x1,40</p> <p>6,00x3,00</p>	<p>0,75</p> <p>1,50 trasversali</p> <p>6,00 trasversali 12,00 paralleli</p>	<p>1,50 a. orizzontale 3,00 a. verticale</p> <p>1,50 a. orizzontale 4,50 a. verticale</p> <p>12,00 trasversali 24,00 paralleli</p>

1Nota 1: mezzi pubblicitari trasversali o paralleli al senso di marcia dei veicoli.

2Nota 2: mezzi pubblicitari ad andamento orizzontale o verticale rispetto alla parete del fabbricato contiguo.

Articolo 21

Elenco B

Edifici del centro storico e della città antica in cui può essere autorizzata l'installazione permanente di cartelli, pannelli luminosi e impianti pubblicitari

EDIFICI E AREE LIMITROFE: Centro storico e città antica			
Caratteristiche -Localizzazioni	Dimensioni massime		
	cartelli m. x m. (1)	pannelli luminosi mq. (1)	impianti pubbl. mq.
	installazione temporanea	installazione temporanea	
21.1 -Mezzi pubblicitari posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati:			
EDIFICI DI I^ CATEGORIA			
a.1 -su edifici vincolati ai sensi della ex legge 1089/39 (T.U. in materia di beni culturali e ambientali n° 490/99), la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA., e su area prospiciente gli stessi.	Da valutarsi caso per caso	Da valutarsi caso per caso	1,50 insegne targhe
a.2 -su edifici di pregio storico artistico (all'interno di stipiti, lunette e vetrine o a muro con targhe amovibili), e su area prospiciente gli stessi.	idem	idem	idem
EDIFICI DI II^ CATEGORIA (2)			
b. -su edifici di mediocre pregio storico artistico o con valenza ambientale, e su area prospiciente gli stessi.	idem	idem	3,00 insegne targhe
EDIFICI DI III^ CATEGORIA			
c. -su edifici privi di interesse storico artistico o ambientale, e su area prospiciente gli stessi.	idem	idem	4,50 insegne targhe
21.2 -Mezzi pubblicitari a bandiera:			
EDIFICI DI III^ CATEGORIA			
-su edifici privi di interesse storico artistico o ambientale, e su area prospiciente gli stessi.	----	----	----
	----	----	0,50

1) Cartelli e pannelli luminosi: installazione consentita in via temporanea e per motivate finalità.

2) Sono, inoltre, compresi nella II^ categoria gli edifici più significativi costruiti nel tardo '800 nell'odierno Viale della Vittoria.

Capo III

LOCALITÀ E POSIZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI NELLE QUALI L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI È SOGGETTA A DIVIETI O LIMITAZIONI DI DIMENSIONI

Articolo 22

Elenco C

Strada comunale – località o posizione Delimitazione	Divieto	Superficie massima mq.
22.1 - Entro i 300 m. dalla fascia costiera;		Da valutarsi caso per caso
22.2 - Entro i 150 m. dalle sponde dei fiumi;		idem
22.3 - Entro i 200 m. dai parchi.		idem

22.4 - I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari su luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, sono soggetti al preventivo Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento.

PARTE II

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

Articolo 23 - SUPERFICIE COMPLESSIVA – RIPARTIZIONE

23.1 Il piano comprende gli impianti da destinare alle pubbliche affissioni. Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei e simili

23.2 La superficie complessiva degli impianti predetti è stabilita dall'art. 14 del regolamento in mq. 750, 00; ed è così ripartita:

23.2.1 - Affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica: a. effettuate dal servizio comunale = 3/4 della superficie; b. effettuate direttamente dai soggetti privati, per annunci mortuari = 1/4 della superficie.	mq. 250,00
23.2.2 - Affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale.	mq. 500,00
23.2.3 - Affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dai soggetti privati.	mq. 250,00
Totale :	mq. 1.000,00

Capo II

Articolo 24 - TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI / DIMENSIONI – LOCALIZZAZIONI

24.1 Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie di cui al quarto comma dell'art. 14 del regolamento:

a. bacheche (vetrine per l'esposizione di manifesti);

b. standardi porta manifesti;

c.poster per l'affissione di manifesti (cm. 600 x 300);

d.tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiale idoneo per l'affissione di manifesti;

e.superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f.da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costituiti;

g.altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio.

24.2 Tutti gli impianti hanno, di regola dimensioni pari o multiple cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

24.3 Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 6 del regolamento comunale.

24.4 L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale e, in generale, alle norme del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 25 - BACHECHE (vetrine per l'esposizione di manifesti)

25.1 Si definisce «bacheca» un manufatto avente quale scopo l'esposizione di avvisi, manifesti, stampe di interesse pubblico.

25.2 L'apposizione di bacheche sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico, è consentita nei seguenti casi:

a.Farmacie, in corrispondenza delle quali è consentita l'apposizione di bacheche esterne, delle dimensioni massime di 20 x 30, anche luminose, che segnalano il servizio di turno.

b.Pubblici esercizi che, per l'esposizione del menù/listino prezzi, possono utilizzare bacheche delle dimensioni massime di cm. 30 x 40, anche luminose.

c.Organi della Pubblica Amministrazione, per l'espletamento delle finalità di pubblicizzazione relativa ai compiti di istituto, in corrispondenza della sede o nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione posti nell'ambito territoriale di competenza.

d.Partiti politici in corrispondenza delle sedi.

e.Associazioni di volontariato e culturali purché operanti a livello nazionale, in corrispondenza delle sedi.

f.Altre Associazioni, in apposite bacheche opportunamente posizionate a cura dell'Amministrazione Comunale.

g.Cinema, in corrispondenza delle sale o, esclusivamente per l'esposizione di locandine, in posizioni compatibili con le prescrizioni specifiche per ambiti territoriali.

25.3 Le bacheche affisse a parete esterna (prospettante su, o comunque visibile da spazio pubblico), fatte salve le prescrizioni specifiche ed escluse quelle di cui al punto g), devono avere un ingombro massimo compreso di ml. 1,00 di altezza, ml. 1,20 di base, ml. 0,12 di spessore. Esse debbono essere poste ad un'altezza minima da terra di ml. 1,20.

25.4 Le bacheche devono essere realizzate in legno o metallo verniciato in armonia con i colori della facciata, con esclusione di qualsiasi forma di anodizzazione, evitando di occultare elementi di pietra viva o di natura decorativa.

25.5 In alternativa alle bacheche possono essere utilizzati degli espositori mobili realizzati in profilato di ferro. Tali espositori possono essere collocati sul suolo pubblico solo in zone pedonali.

Articolo 26 - STENDARDI PORTA MANIFESTI

26.1 Gli stendardi porta manifesti potranno essere installati unicamente nelle zone definite da apposita planimetria e regolamenti per l'apposizione su pali di pubblica illuminazione numerati e periziati. L'altezza delle installazioni degli stendardi porta manifesti su carreggiate stradali non potrà essere inferiore a m. 5,10 e a m. 3,00 d'altezza purché la loro proiezione rimanga fuori dalla carreggiata.

26.2 Gli stendardi porta manifesti possono essere costituiti da supporti standard di due dimensioni: ml. 0,70 x 1,00 e ml. 1,00 x 1,40.

26.3 E' vietata l'installazione di stendardi su alberature.

Articolo. 27 - SUPPORTI MONO, BIFACCIALI O PLURIFACCIALI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI

27.1 I formati utilizzabili sono esclusivamente:

a.cm. 70 x 100, cm. 100 x 1,40 o viceversa (piccoli);

b.cm. 140 x 200 o viceversa, cm. 200 x 280 (medi);

c.cm. 400 x 300, cm. 600 x 300 (grandi).

27.2 Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero (o lettera) d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

27.3 Nel "centro storico" sono ammessi impianti solo di natura sociale, istituzionale o ideologica, in numero massimo di uno per ogni parete di edificio, con dimensioni 70 x 100, 100 x 140 (o viceversa), 140 x 200 (o viceversa), da collocarsi sui pieni murari, in analogia con le insegne frontali senza interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici, ecc.).

27.4 Nella "città antica" sono ammessi impianti in numero massimo di due per ogni parete di edificio, con dimensioni di 70 x 100, 100 x 140 (o viceversa), 140 x 200 (o viceversa), anche di natura privata o commerciale, da collocarsi sui pieni murari, senza interferire con eventuali elementi architettonici, in analogia con le insegne frontali.

Capo III

ARTICOLO 28 - ELENCO DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

28.1 - Servizio Comunale

N/ro imp.	Ubicazione (1)	Tipologia (2)	Dimensioni			Destinazione affissioni		
			Categoria		Fogli	Non	Commer.	Commer.
			O. mq.	S. mq.		econom. mq.	serv. com mq.	dirette mq.
1	Via Amendola G.	Tabellone	2,80		4	2,80		
2	"	"	2,80		4		2,80	
3	"	"	2,80		4		2,80	
4	"	"	2,80		4		2,80	
5	"	"	2,80		4		2,80	
6	"	"	2,80		4		2,80	

7	“	“	2,80		4		2,80	
8	Via Cappuccini	Tabellone		2,80	4	2,80		
9	“	“		2,80	4		2,80	
10	“	“		2,80	4		2,80	
11	“	“		2,80	4		2,80	
12	“	“		2,80	4		2,80	
13	“	“		2,80	4		2,80	
14	“	“		2,80	4		2,80	
15	“	“		2,80	4		2,80	
16	“	“		2,80	4		2,80	
17	Via Colombo C.	Tabellone	2,80		4	2,80		
18	“	“	2,80		4		2,80	
19	“	“	2,80		4		2,80	
20	Piazza Conceria	Tabellone	2,80		4		2,80	
21	Via Dante A.	Tabellone	2,80		4	2,80		
22	“	“	2,80		4		2,80	
23	“	“	2,80		4		2,80	
24	Via De Gasperi A. (fino incrocio 4 Stradoni)	Tabellone		2,80	4	2,80		
25	“	“		2,80	4		2,80	
26	“	“		2,80	4		2,80	
27	“	“		2,80	4		2,80	
28	“	“		2,80	4		2,80	
29	P/zza Farina V.	Tabellone		2,80	4		2,80	
30	Via Friscia Maglienti	Tabellone		2,80	4	2,80		
31	“	“		2,80	4		2,80	
32	“	“		2,80	4		2,80	
33	“	“		2,80	4		2,80	
34	“	“		2,80	4		2,80	
35	“	“		2,80	4		2,80	
36	“	“		2,80	4		2,80	
37	Via Gerardi P.	Tabellone		2,80	4	2,80		
		totale p.	39,20	64,40	148	19,60	84,00	

N/ro imp.	Ubicazione (1)	Tipologia (2)	Dimensioni			Destinazione affissioni		
			Categoria		Fogli	Non	Commer.	Commer.
			O. mq.	S. mq.		econom. mq.	serv. com mq.	dirette mq.
38	Via Ghezzi E.	Tabellone	2,80		4	2,80		
39	“	“	2,80		4		2,80	
40	“	“	2,80		4		2,80	
41	“	“	2,80		4		2,80	
42	Via Giotto	Tabellone	2,80		4		2,80	
43	Via Goletta	Tabellone	2,80		4		2,80	
44	“	“	2,80		4		2,80	
45	Via Licata G.	Tabellone		2,80	4		2,80	
46	Via Madonna della Rocca	Tabellone	2,80		4	2,80		
47	“	“	2,80		4		2,80	

48	“	“	2,80		4		2,80	
49	“		2,80		4		2,80	
50	Via Madonnuzza	Tabellone	2,80		4		2,80	
51	“	“	2,80		4		2,80	
52	Via Mazzini	Tabellone	2,80		4	2,80		
53	“	“	2,80		4		2,80	
54	“	“	2,80		4		2,80	
55	Via Miraglia A. (fino al Ponte Calandrino)	Tabellone		2,80	4	2,80		
56	“	“		2,80	4	2,80		
57	“	“		2,80	4		2,80	
58	“	“		2,80	4		2,80	
59	“	“		2,80	4		2,80	
60	“	“		2,80	4		2,80	
61	“	“		2,80	4		2,80	
62	“	“		2,80	4		2,80	
63	P/zza Noceto G.	Tabellone	2,80		4	2,80		
64	“	“	2,80		4		2,80	
65	“	“	2,80		4		2,80	
66	“	“	2,80		4		2,80	
67	“	“	2,80		4		2,80	
68	“	“	2,80		4		2,80	
69	Via Passaggio	Tabellone	2,80		4		2,80	
70	Via al Porto	Tabellone	2,80		4	2,80		
71	“	“	2,80		4		2,80	
72	“	“	2,80		4		2,80	
73	Via Scaglione	Tabellone	2,80		4		2,80	
74	Via Sciascia L. (fino incroc. Via A. Frank)	Tabellone		2,80	4	2,80		
75	“	“		2,80	4	2,80		
76	“	“		2,80	4		2,80	
77	“	“		2,80	4		2,80	
78	“	“		2,80	4		2,80	
		totale p.	75,60	39,20	164	25,20	89,60	

N/ro imp.	Ubicazione (1)	Tipologia (2)	Dimensioni			Destinazione affissioni		
			Categoria		Fogli	Non	Commer.	Commer.
			O. mq.	S. mq.		econom. mq.	serv.com mq.	dirette mq.
79	Via Sciascia L. (fino incroc. Via A. Frank)	“		2,80	4		2,80	
80	“	“		2,80	4		2,80	
81	Via Sicilia	Tabellone	2,80		4	2,80		
82	“	“	2,80		4		2,80	
83	“	“	2,80		4		2,80	
84	Via Siracusa	Tabellone	2,80		4		2,80	
885	Via Valverde	Tabellone	2,80		4	2,80		
86	“	“	2,80		4		2,80	
87	“	“	2,80		4		2,80	

88	“	“	2,80		4		2,80	
89	Viale della Vittoria	Tabellone		2,80	4	2,80		
90	“	“		2,80	4		2,80	
91	“	“		2,80	4		2,80	
92	“	“		2,80	4		2,80	
93	“	“		2,80	4		2,80	
94	“	“		2,80	4		2,80	
95	“	“		2,80	4		2,80	
96	“	“		2,80	4		2,80	
97	“	“		2,80	4		2,80	
98	C/so Vitt. Eman.	Tabellone		2,80	4	2,80		
99	“	“		2,80	4		2,80	
100	“	“		2,80	4		2,80	
		totale p.	22,40	39,20	88	11,20	50,40	
		TOTALE	137,20	142,80	400	56,00	224,00	

1)Indicare la località e l'area di circolazione dalla quale è visibile l'impianto.

2)Indicare il nome corrispondente alla tipologia di cui al Capo II.

28.2 – Affissioni dirette di natura commerciale

N/ro imp.	Ubicazione (1)	Tipologia (2)	Dimensioni			Destinazione affissioni		
			Categoria		Fogli	Non econom.	Commer. serv. com	Commer. dirette
			O. mq.	S. mq.		mq.	mq.	mq.
I	Via G. Amendola	Tabella	1,40		2			1,40
II	Via Cappuccini	Poster		18,00	24			18,00
III	“	“		18,00	24			18,00
IV	Via Carrozza	“	18,00		24			18,00
V	Via A. De Gasperi (fino incrocio 4 Stradoni)	“		18,00	24			18,00
VI	Via Giotto	“	18,00		24			18,00
VII	“	“	18,00		24			18,00

VIII	Via Giovanni XXIII	Tabella	2,80		4			2,80
IX	Via A. Gramsci	"	1,40		2			1,40
X	Via Madonna della Rocca	"	18,00		24			18,00
XI	"	"	18,00		24			18,00
XII	Via G. Mazzini	"	2,80		4			2,80
XIII	"	"	1,40		2			1,40
XIV	P/zza G. Noceto	"	1,40		2			1,40
XV	Via Ovidio	"	2,80		4			2,80
XVI	P/zza Scandaliato	"		1,40	2			1,40
XVII	"	"		1,40	2			1,40
XVIII	"	"		1,40	2			1,40
XIX	"	"		1,40	2			1,40
XX	"	"		1,40	2			1,40
XXI	P/zza Scandaliato	Bacheca		3,00	4			3,00
XXII	"	"		3,00	4			3,00
XXIII	Stadio Comunale	Poster	18,00		24			18,00
XXIV	Via Verona	"	18,00		24			18,00
XXV	"	"	18,00		24			18,00
XXVI	"	"	18,00		24			18,00
XXVII	Viale della Vittoria	"		18,00	24			18,00
XXVIII	C.so Vitt. Eman. (Campidoglio)	Tabella		1,40	2			1,40
XXIX	"	"		1,40	2			1,40
		TOTALE	173,20	87,80	354			261,00

1)Indicare la località e l'area di circolazione dalla quale è visibile l'impianto.

2)Indicare il nome corrispondente alla tipologia di cui al Capo II.

28.3 - Affissioni dirette di annunci mortuari (da installare entro il 31/12/2004)

N/ro imp.	Ubicazione (1)	Tipologia (2)	Dimensioni			Destinazione affissioni		
			Categoria		Fogli	Annunci mortuari	Commer. serv. com	Commer. dirette
			O. mq.	S. mq.		mq.	mq.	mq.
A	Via G. Amendola	Tabella	2,80		4	2,80		
B	Via delle Azalee	"	2,80		4	2,80		
C	P/zza Consiglio	"	1,40		2	1,40		
D	Via Cappuccini	"		2,80	4	2,80		
E	"	"		2,80	4	2,80		
F	Via f/lli Cervi	"	2,80		4	2,80		
G	L/mare C. Colombo	"	2,80		4	2,80		

	Servizio comunale	Totale p.	137,20	142,80	400	56,00	224,00	
	Privati: commerc.	Totale p.	173,20	87,80	354			261,00
	Privati: non econ.	Totale p.	40,60	22,40	90	63,00		
		TOTALE	351,00	253,00	844	119,00	224,00	261,00

Quadro B

	Superficie attribuita per destinazione		mq.	mq.	Termine di data
	Categoria				
	O. mq.	S. mq.			
29.1 Affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica: a. - effettuate dal servizio comunale = 3/4 della superficie;	28,00	28,00	56,00	Integrare: + 131,00	31/12/2004
b. - effettuate direttamente da soggetti privati = 1/4 della superficie.	(40,60)	(22,40)	(63,00)	Integrare (+ 63,00)	31/12/2004
29.2 Affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale.	109,20	114,80	224,00	Integrare: + 276,00	31/12/2004
29.3 Affissioni di natura commerciale, effettuate direttamente da soggetti privati.	173,20	87,80	261,00	Detrarre: - 11,00	31/12/2004
Totale categoria ordinaria:	310,40 (351,00)				
Totale categoria speciale:		230,60 (253,00)			
Totale complessivo:			541,00 (604,00)	Integrare: + 459,00 (+ 396,00)	= mq. 1.000,00

NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 30 – NORME DI ATTUAZIONE

30.1 Le disposizioni stabilite dal presente piano degli impianti pubblicitari si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo l'entrata in vigore, anche se autorizzati anteriormente ad essa.

- 30.2 I mezzi pubblicitari installati nelle zone, sugli edifici e loro adiacenze per le quali vigono i divieti e le limitazioni di cui all'art. 6 del regolamento comunale devono essere adeguati o -se non compatibili- rimossi entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano.
- 30.3 Le insegne, i cartelli, i pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nel centro storico e nella città antica, la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro due anni dall'entrata in vigore del piano. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano e ove non sia concessa, rimosse entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.
- 30.4 Le insegne, i cartelli, i pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nel centro abitato non classificato "storico" o "antico" la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le localizzazioni, dimensioni, tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano ed ove non concessa, rimosse entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.
- 30.5 I mezzi pubblicitari di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali al di fuori dei centri abitati sono soggetti alla disciplina stabilita dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal regolamento comunale.
- 30.6 Il programma di adeguamento delle superfici degli impianti per le pubbliche affissioni viene realizzato entro i termini stabiliti dal piano, gradualmente, secondo le disponibilità di risorse. Per gli impianti destinati alle affissioni di natura economica, o di affissioni di annunci mortuari, effettuate direttamente da soggetti privati, può esserne autorizzata la realizzazione diretta a cura degli interessati, stabilendo l'ubicazione, le dimensioni, le caratteristiche ed i materiali. L'impianto sarà trasferito, dal momento della sua costruzione, in proprietà al Comune, con il diritto da parte dell'interessato di utilizzarlo per il periodo convenuto, corrispondendo l'imposta sulla pubblicità nella misura prevista dalla tariffa comunale.
- 30.7 Per l'utilizzazione e la destinazione degli impianti per le pubbliche affissioni si osservano le disposizioni per gli stessi stabilite da regolamento comunale.

